

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3752 del 27/07/2021
Oggetto	D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. - Ditta HERAMBIENTE S.p.A. - Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento del responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 122 del 30/07/2008 e s.m., per l'installazione sita in Rimini (RN), Via S. Martino in XX n. 19, rientrante fra le attività di "Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso al trattamento biologico" (punto 5.3 lettera b) paragrafo 1) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3871 del 26/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette LUGLIO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. - Ditta HERAMBIENTE S.p.a.

Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento del responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 122 del 30/07/2008 e s.m., per l’installazione sita in Rimini (RN), Via S. Martino in XX n. 19, rientrante fra le attività di “Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso al trattamento biologico” (punto 5.3 lettera b) paragrafo 1) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l’assetto organizzativo analitico dell’Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 a firma del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est, a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

VISTE le Direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n°152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare gli articoli: n° 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n° 29-ter “Domanda di autorizzazione integrata ambientale”, n° 29-quater “Procedura Per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”, n° 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale” en° 29-octies “Rinnovo e riesame”;

VISTO il D.Lgs. 4 Marzo 2014, n°46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

RICHIAMATE altresì:

- la V[^] Circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011, “Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)”;
- la Determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC – AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

DATO ATTO che, per il settore di attività oggetto della presente autorizzazione, sono in vigore:

- la Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il BREF trasversale sull’efficienza energetica “Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (edizione di febbraio 2009)”;
- il REF “JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations” pubblicato dalla Commissione Europea nel Luglio 2018;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento agli articoli:*

- art. 124, che stabilisce che gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono assoggettati ad autorizzazione;
- art. 179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- art. 184-ter, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020;
- art. 208, che stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l’altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- art. 269 in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTI

- la Del. G.R. n. 1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l’importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il D.Lgs. n. 75/2010 in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 relativo ai prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003 e a concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato così come definiti, descritti e classificati negli allegati dello stesso Decreto;
- il Regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;
- nota del Ministero prot. n. 14430 del 10.09.2018 avente ad oggetto *Autorizzazioni EoW ex art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006. Richiesta di parere inerente alla produzione di gessi di defecazione (prodotto) da fanghi di depurazione (rifiuto)*;

- nota del Ministero prot n. 74199 del 24.09.2020 avente ad oggetto *Biomasse combustibili. Riscontro a quesito. Rif. nota Confcooperative prot. 2701 del 06/08/2020, acquisita con il prot. RIN n. 62440 del 07/08/2020;*
- il D.M. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009, che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta RECUPERA S.r.l. con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 122 del 30/07/2008 e s.m., per l'installazione sita in Rimini (RN), Via S. Martino in XX n. 19, rientrante fra le attività di "Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al trattamento biologico" (punto 5.3 lettera b) paragrafo 1) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), successivamente volturata alla ditta HERAMBIENTE S.r.l. con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini 165 del 01/07/209 ed alla ditta HERAMBIENTE S.p.a. con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 54 del 29/03/2011;

DATO ATTO che, con nota Prot. n. PG/2019/134394 del 30/08/2019, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini ha comunicato alla ditta in oggetto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA n. 122 del 30/07/2008 e s.m., ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA l'istanza di riesame dell'AIA vigente, corredata dai relativi allegati, presentata dal gestore della ditta HERAMBIENTE S.p.a. in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 11/10/2019 (Prot. Portale n. 7910/2019 – Prot. ARPAE n. PG/2019/174071 del 12/11/2019) e successivamente trasmessa ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini dal SUAP del Comune di Rimini in data 15/11/2019 (Prot. Suap n. 315473/2019 – Prot. ARPAE n. PG/2019/176499); e successivamente integrata in data 23/04/2020 (Prot. Portale n. 2407/2020 – Prot. ARPAE n. PG/2020/59896);

PRECISATO che il suddetto procedimento di riesame dell'AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. in data 29/01/2020, con nota Prot. n. PG/2020/13950, l'Autorità Competente - ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ha comunicato agli enti

coinvolti nel procedimento l'esito negativo della verifica di completezza della documentazione presentata, invitando inoltre il Gestore della ditta HERAMBIENTE S.p.a. ad integrare la documentazione già presentata in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 11/10/2019;

2. con nota del 13/02/2020 (Prot. Herambiente n. 2756 del 12/02/2020), acquisita al Prot. ARPAE n. PG/2020/23062, la ditta in oggetto ha avanzato richiesta di proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, accolta da ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini con nota Prot. ARPAE n. PG/2020/25156 del 17/02/2020;
3. in data 23/04/2020 il Gestore della ditta HERAMBIENTE S.p.a. ha provveduto a trasmettere in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA le integrazioni richieste (Prot. Portale n. 2407/2020 – Prot. ARPAE n. PG/2020/59896);
4. in data 12/05/2020, con nota Prot. n. PG/2020/69078, è stato comunicato agli enti coinvolti nel procedimento ed alla ditta HERAMBIENTE S.p.a. l'esito positivo della verifica di completezza della documentazione presentata;
5. in data 07/07/2020, con nota Prot. n. PG/2020/97852 (Prot. SUAP n. 173454/2020 del 31/07/2019), il SUAP del Comune di Rimini ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA vigente;
6. in data 09/07/2020, con nota Prot. n. PG/2020/98693, è stata convocata per il giorno 28/07/2020 una Conferenza dei Servizi per la valutazione dell'istanza di riesame dell'AIA vigente presentata dalla ditta HERAMBIENTE S.p.a. e per l'acquisizione di eventuali integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti coinvolti;
7. in data 16/07/2020, con nota Prot. n. PG/2020/102544 (Prot. Vigili del Fuoco n. 8077), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Rimini ha informato l'Autorità Competente che, qualora gli interventi oggetto del procedimento di riesame comportino variazioni ai fini antincendio rispetto al progetto approvato ed agli atti del Comando scrivente, dovrà essere inoltrata nuova valutazione del progetto con le modalità previste dall'art. 3 del DPR 151/2011 e D.M. 07/08/2012;
8. in data 21/07/2020, con nota Prot. n. PG/2020/105083 (Prot. Consorzio n. 20547), il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole riferito alla sola compatibilità idraulica, relativamente al procedimento di riesame in oggetto;
9. in data 22/07/2020, il SUAP del Comune di Rimini ha pubblicato sul BURERT n. 256/2020 la comunicazione di avvio del procedimento per il riesame dell'AIA oggetto del presente Provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 21/04. Nei termini previsti dall'art. 9, comma 1, della L.R. n. 21/04 non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati;
10. in data 27/07/2020, con nota Prot. n. PG/2020/107697 (Prot. Hera n. 64077), HERA S.p.A. - Direzione Acqua ha chiesto al Gestore della ditta HERAMBIENTE S.p.a. di fornire una dichiarazione di invarianza della qualità e della quantità dei sistemi di scarico rispetto a quanto ad oggi autorizzato per l'impianto in oggetto;
11. in data 23/09/2020, con nota Prot. n. PG/2020/136274, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini, visti gli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi in data 28/07/2020, ha trasmesso alla ditta HERAMBIENTE S.p.a. e, per conoscenza,

agli Enti coinvolti, una richiesta di integrazioni alla documentazione presentata in sede di istanza di riesame dell'AIA vigente;

12. con nota del 06/10/2020 (Prot. Herambiente n. 16260/20), acquisita al Prot. ARPAE n. PG/2020/143646, la ditta in oggetto ha avanzato richiesta di proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, accolta da ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini con nota Prot. ARPAE n. PG/2020/145071 del 08/10/2020;
13. in data 30/11/2020, la ditta HERAMBIENTE S.p.a. ha trasmesso in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA le integrazioni richieste (prot. ARPAE n. PG/2020/175675 del 03/12/2020 - Prot. portale n. 7991/2020);
14. in data 16/03/2021, con nota Prot. n. PG/2021/40955, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini ha trasmesso agli enti coinvolti nel procedimento le integrazioni presentate dalla ditta HERAMBIENTE S.p.a. in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 30/11/2020, chiedendo, inoltre, entro il termine di 30 giorni, di comunicare all'Autorità Competente il parere, o l'eventuale aggiornamento del parere già trasmesso, di propria competenza;
15. in data 16/03/2021, con nota Prot. n. PG/2021/41239 (Prot. Vigili del Fuoco n. 3324), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Rimini ha informato l'Autorità Competente di non ravvisare osservazioni confermando quanto già comunicato in data 16/07/2020 (Prot. ARPAE n. PG/2020/102544 - Prot. Vigili del Fuoco n. 8077);
16. in data 18/03/2021, con nota Prot. n. PG/2021/42494 (Prot. Consorzio n. 8060), il Consorzio di Bonifica della Romagna ha confermato il parere favorevole riferito alla sola compatibilità idraulica, relativamente al procedimento di riesame in oggetto, già comunicato in data 22/07/2020 (Prot. ARPAE n. PG/2020/105083 - Prot. Consorzio n. 20547);
17. in data 13/04/2021, con nota Prot. n. PG/2021/55986 (Prot. Comune n. 8060), il Comune di Rimini - U.O Pianificazione Generale ha comunicato all'Autorità Competente di ritenere la destinazione urbanistica dell'area su cui è insediato l'impianto in oggetto conforme dal punto di vista urbanistico, rinviando al parere del Settore Governo del Territorio la valutazione di eventuali aspetti edilizi;
18. in data 19/04/2021 (Prot. ARPAE n. PG/2021/60129 - Prot. portale n. 1768/2021) la ditta in oggetto ha trasmesso, in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA, integrazioni volontarie alla documentazione già presentata;
19. vista l'appendice, emessa in data 25.05.2020, alla fidejussione assicurativa n. 1611459 del 07.02.2005, rilasciata da Coface Assicurazioni SpA (già Viscontea) concernente la proroga della durata della polizza medesima fino al 30/07/2020;

VISTO l'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006 così come da ultimo modificato, il quale stabilisce tra l'altro che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);

- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- in mancanza dei suddetti criteri specifici continuano ad applicarsi quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti le disposizioni di cui al DM 05/02/1998;
- ai sensi del comma 3-bis, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3, comunicano ad ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, e che, ai sensi del comma 3-septies, le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero dell'Ambiente i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art. 184-ter;

VISTO il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del Registro di cui al comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro;

RICHIAMATE le linee guida SNPA approvate con delibera n. 67/2020 del 06.02.2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

RITENUTO di coordinare l'istruttoria svolta, con riferimento alla cessazione della qualifica di rifiuto, con l'istruttoria tecnica standardizzata indicata nelle suddette LLGG e di conformare l'articolazione del presente Provvedimento ai contenuti delle LLGG tecniche medesime, anche al fine di rendere più agevole ed efficace i controlli di cui all'art.184-ter comma 3-ter del d.lgs.152/2006;

VISTO che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art.184-ter, commi 2. e 3., di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, di seguito riportati:

- comma 2 - rifiuti organici, disciplinati dal D.Lgs.75/2010 e dal Reg. 1009/2019 CE, per la produzione di ammendante compostato misto (linea produzione ACM/CFS) e ammendante vegetale semplice non compostato (linea produzione biomasse);
- comma 3 - rifiuti organici (linea produzione Biomassa ligneo cellulosa) costituiti da:
 - biomassa combustibile legnosa per impianti industriali;
 - biomassa per produzione di bricchette e pellet legnosi;
 - biomassa per produzione di bricchette e pellet non legnosi;
 - biomassa per produzione biofiltri;
 - biomassa per produzione pannelli;
 - biomassa per pacciamatura;

RITENUTO che il rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art. 184 ter e l'individuazione dei CRITERI di cui ai commi 2. e 3. dell'art. 184 ter, siano garantiti rispettivamente per gli EoW di cui al comma 2 soprarichiamato, dalla piena applicazione del D.Lgs. n. 75/2010 e per gli EoW di cui al comma 3, così come dettagliatamente riportato negli allegati da C1 a C6;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento

REACH e che l'AUSL territorialmente competente non ha espresso alcuna osservazione in merito;

ACQUISITO l'assenso senza condizioni degli Enti il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 Art.14 ter della L. 241/1990, e non abbia espresso, anche successivamente, alcun parere nel corso dell'istruttoria;

ACQUISITA agli atti la Relazione istruttoria in materia di EoW trasmessa con nota interna Prot. n. PG/2021/103676 del 02/07/2021 dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, successivamente rettificata/integrata in data 16/07/2021 con nota Prot. n. PG/2021/111856 ed in data 20/07/2021 con nota Prot. n. PG/2021/113469;

ACQUISITA agli atti la Relazione istruttoria, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA, comprensiva del parere inerente alle modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni nell'ambiente di cui all'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, trasmessa con nota interna Prot. n. PG/2021/113463 del 20/07/2021 dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST;

CONSIDERATO che in data 20/07/2021, con nota Prot. n. PG/2021/113738, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini ha trasmesso al Gestore della ditta HERAMBIENTE S.p.a. lo schema del provvedimento di AIA per l'acquisizione di eventuali osservazioni;

DATO ATTO che la ditta in oggetto, con nota Prot. n. PG/2021/115847 del 23/07/2021, ha trasmesso le proprie osservazioni allo schema del Provvedimento di AIA;

CONSIDERATO che le osservazioni di cui al punto precedente sono state oggetto di approfondita analisi da parte del Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST (comunicazione PG/2021/116607 del 26/07/2021) e sono state valutate parzialmente ammissibili;

ACQUISITA agli atti l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria relative all'istanza di riesame dell'AIA n. 122 del 30/07/2008 e s.m.;

ACQUISITA agli atti l'iscrizione, attualmente in fase di aggiornamento, della ditta Herambiente S.p.a. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Bologna (cosiddetta "white list"), istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 e ss.mm., equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta;

DATO ATTO che la ditta in oggetto ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo (Prot. ARPAE n°PG/2021/114191 del 21/07/2021 – Identificativo n°01191768721564 del 10/06/2021);

PRECISATO che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (articoli 208);
- comunicazione/nulla osta in materia di impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra premesso e visti gli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi 28/07/2020, di provvedere al rilascio del Provvedimento di Riesame dell'AIA per l'installazione in oggetto;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente Provvedimento;

DISPONE

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame, alla ditta HERAMBIENTE S.p.a. con sede legale in Comune Bologna (BO), Via Carlo Berti Pichat n. 2/4, nella persona della Sig. Stefano Ghetti in qualità di Gestore dell'installazione sita in Comune di Rimini (RN), San Martino in XX n. 19, rientrante fra le attività di "Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al trattamento biologico" (punto 5.3 lettera b) paragrafo 1) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

2. di revocare le seguenti autorizzazioni già nella titolarità della ditta:

N. atto	Contenuto del documento
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 122 del 30/07/2008	Prima AIA volontaria per impianto esistente
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 165 del 01/07/2009	Voltura alla ditta Herambiente S.r.l.
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 53 del 15/04/2010	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 54 del 29/03/2011	Voltura alla ditta Herambiente S.p.a.
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 208 del 14/06/2012	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 1410 del 24/12/2013	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 1458 del 29/07/2014	Proroga termine di validità del Provvedimento
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 2318 del 19/12/2014	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 575 del 27/04/2015	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2016/5056 del 15/12/2016	Modifica non sostanziale

Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2017/2705 del 26/05/2017	Aggiornamento AIA
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2018/983 del 23/02/2018	Aggiornamento AIA

3. di stabilire che:

3.1 la presente Autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al trattamento biologico (punto 5.3 lettera b) paragrafo 1) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per un quantitativo massimo di rifiuti ammessi alle operazioni di recupero **(R3)** pari a **57.000 t/anno** e **(R1)** pari a **4.700 t/anno**.

La capacità massima potenziale di trattamento delle singole linee di produzione è indicata nella tabella seguente:

Linea di produzione	Rifiuti	Quantità massima di trattamento annuo (t/anno)
produzione di ammendante compostato misto (linea produzione ACM/CFS) - (R3)	Frazione organica proveniente da raccolta differenziata (FORSU)	45.000
	Frazione lignocellulosica	15.000
Linea produzione biomassa legnosa - (R3)	Frazione lignocellulosica	25.000
Produzione di energia recupero energetico dal biogas (R1)	biogas (EER 19 06 99)	4.700

È altresì autorizzata la messa in riserva **(R13)** di rifiuti per un massimo di **8.000 t**.

3.2 il documento "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è riportato nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AIA;

3.3 la planimetria 3D - Planimetria dei Depositi e degli Stoccaggi, Rev. 02 del 16/11/2020 è riportata nell'**Allegato B** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AIA;

3.4 la verifica del rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art. 184 ter e l'individuazione dei CRITERI di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono riportati negli **Allegati da C1 a C6**, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente AIA;

- 3.5 il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW, corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all'art. 184-ter comma 3 lettera e) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- 3.6 la dichiarazione di conformità di cui sopra dovrà essere resa tenendo conto delle indicazioni riportate nell'**Allegato D** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AIA; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
- 3.7 sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
4. di stabilire, in relazione alla validità della presente autorizzazione, che:
- 4.1 la presente autorizzazione è efficace dalla data di avvenuta notifica;
- 4.2 il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando sono trascorsi 16 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, essendo l'installazione registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009;
- 4.3 il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 4.4 a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- 4.5 qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro 16 anni dalla data di efficacia del presente atto;
- 4.6 fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
5. di richiamare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 5.1 il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato A alla presente AIA "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
- 5.2 il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) ad ARPAE Rimini, in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna

l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano da considerarsi sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

- 5.3 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad ARPAE Rimini anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 5.4 il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ARPAE Rimini di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
6. di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
 - Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alla Parte IV D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (articolo 208);
7. di stabilire che il Gestore rispetti i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato A alla presente AIA "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
8. che la ditta presenti, **entro 45 giorni** dal rilascio della presente AIA, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, aggiornata e modificata ai sensi del presente atto, per un importo di € 1.730.000,00, costituito dalla somma di:
 - recupero R3 per produzione di compost, potenzialità massima pari a 32.000 t/a, moltiplicata per la quota di € 5,00 (pari a 160.000 €);
 - recupero R3 per produzione biomassa, potenzialità massima pari a 25.000 t/a, moltiplicata per la quota di € 12,00 (pari a 300.000 €);
 - recupero R1 per recupero energetico, potenzialità massima pari a 4.700 t/a, moltiplicata per la quota di € 10,00 (minimo della garanzia pari a 150.000 €);

- messa in riserva R13 potenzialità massima istantanea pari a 8000 t. moltiplicata € 140 (pari a 1.120.000 €);

avente ARPAE quale ente beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; è ammessa la riduzione dell'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dalle norme, nel caso in cui venga presentata, unitamente alla garanzia finanziaria, la copia del certificato UNI EN ISO 14001 (riduzione del 40%) o della registrazione EMAS (riduzione del 50%), riferito all'impianto in oggetto; l'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda conservi la validità della certificazione/registrazione ambientale per il periodo di efficacia della presente AIA, e trasmetta la copia del certificato successivamente alla sua scadenza;

9. in riferimento al punto precedente, è ammessa la prestazione di una garanzia finanziaria in più tranche, con durata non inferiore a 4 anni e con validità estesa ai due anni successivi, a condizione che, prima della scadenza del periodo garantito, venga presentata la "proroga" della durata della garanzia per il successivo periodo;
10. di rammentare:
 - a. di mantenere valida la certificazione antincendio;
 - b. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - c. di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli, la documentazione relativa, agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 - REACH, al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tale regolamento;
 - d. che i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
 - e. che il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi degli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;
11. di fare salva l'eventuale istanza, da parte della ditta, di revisione del presente Provvedimento, tenuto conto dei risultati rilevati nella produzione di EoW di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, decorso un tempo adeguato, e riferiti ad un significativo numero di lotti prodotti;
12. di precisare che ARPAE Rimini esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
13. di stabilire che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad ARPAE Rimini le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;

14. di precisare che ARPAE Rimini, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente Provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
15. che, secondo quanto stabilito dal comma 6-bis dell'art.29-sexies del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. ed in attesa di ulteriori e specifiche direttive al riguardo emanate dalla Regione Emilia-Romagna, il Gestore della ditta HERAMBIENTE S.p.a., entro 12 mesi dal rilascio del presente Provvedimento, predisponga e trasmetta ad Arpae Rimini un programma relativo al monitoraggio per il controllo del suolo e delle acque sotterranee. Tale monitoraggio dovrà essere realizzato dalla ditta a seguito dell'espressione del relativo parere da parte di Arpae Rimini;
16. di trasmettere il presente atto ad ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006 e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dello stesso art.;
17. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
18. di fare salvi:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
19. di stabilire che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
20. di stabilire che copia del presente atto venga trasmessa allo SUAP del Comune di Rimini affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta in oggetto, al Comune interessato, al Dipartimento di Sanità Pubblica A.U.S.L., al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Rimini, al Consorzio di Bonifica della Romagna ed ad HERA S.p.A. - Direzione Acqua;
21. di precisare che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP del Comune di Rimini, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna.

IL DIRIGENTE

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A: “CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”;

Allegato B: 3D - Planimetria dei Depositi e degli Stoccaggi, Rev. 02 del 16/11/2020;

Allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6: CONDIZIONI e CRITERI di cui all'art 184 ter in materia di EoW;

Allegato D: Dichiarazione di conformità - Elementi essenziali da riportare e adempimenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.